



presso Ministero della Giustizia

Serv. **FS** Area **4/1** Rif. del Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Consigli di Disciplina c/o i Collegi dei Geometri e GL

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

LORO SEDI

Oggetto: Attribuzione CFP

Si comunica che, per ovviare definitivamente ad alcune criticità operative finora riscontrate e rendere più chiare ed accessibili le procedure agli iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'**attribuzione dei CFP** dovrà essere effettuata **annualmente**, a prescindere dallo scadere del triennio formativo di riferimento.

Nello specifico, al professionista sarà concesso il termine ultimo del 31 gennaio di ciascun anno per produrre (sempre tramite il SINF) la domanda di riconoscimento dei crediti relativi agli eventi svoltisi l'anno precedente; di talché il Collegio potrà provvedere all'attribuzione di tali crediti entro e non oltre il successivo 31 marzo.

Pertanto, un evento che viene organizzato e svolto nel 2021 (primo anno del triennio 2021-2023) dovrà essere gestito dal geometra/discente entro il 31 gennaio 2022 e dal proprio collegio di appartenenza entro il 31 marzo 2022. Mentre, in ragione dell'efficacia non retroattiva delle (nuove) regole procedurali suesposte, i crediti afferenti agli eventi organizzati nel 2020 e corrispondenti a quelli del primo e secondo anno del triennio formativo, per i quali l'iscritto non abbia ancora ottenuto il riconoscimento, potranno comunque essere richiesti dal diretto interessato entro il 31 gennaio del 2022.

Piazza Colonna, 361 00187 Roma Tel. 06 4203161 Fax 06 48912336 www.cng.it cng@cng.it C.F. 80053430585

In questo modo sarà certamente resa più agevole la gestione delle pratiche in questione (escludendone un'eccessiva concentrazione, quale causa di un gravoso dispendio di tempo, risorse e lavoro) e, al contempo, verrà assicurata la possibilità di un costante monitoraggio da parte dell'iscritto sul proprio assolvimento dell'obbligo formativo.

Con l'occasione, giova altresì chiarire che il mancato rispetto dei termini sopraindicati non si traduce di per sé nell'inosservanza di tale obbligo (la quale discende in maniera diretta dal mancato conseguimento dei CFP, anziché derivare semplicemente e automaticamente dall'omesso riconoscimento degli stessi) e, pertanto, potrà implicare una responsabilità deontologica soltanto a seguito di un accurato accertamento in sede di (un eventuale) procedimento disciplinare: in forza, quindi, di un giudizio di disvalore che spetta solo ed esclusivamente al consiglio di disciplina esprimere!

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

M